



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

TORNI
[Signature]

I Settore
Ufficio Legale
Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>50793</u>	
24 OTT. 2006	
Cat _____	Clas _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 19 ottobre '06

Al Dirigente II Settore
Dott. Ing. Emilio Petraroli

Al Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Giuseppe Capriulo

Al Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni Longo
SEDE

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti del Sig. Giordano Vito – Immobile Via Maranda Fg. 21 part.lla 497.Vs. richiesta di parere dell'11/10/2006 – prot. 49617 del 17/10/2006.

In merito alla richiesta di Codesto Ufficio relativa alla pratica di cui in oggetto si evidenzia quanto segue.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il parere richiesto dall'Amministrazione ad un legale, sia interno che esterno all'Ente richiedente, ha come fine principale la necessità, per la P.A., di acquisire ogni elemento di valutazione utile alla tutela dei propri interessi.

In quanto tale, il parere legale, perseguendo il fine diretto ed immediato di delineare la possibile strategia difensiva dell'Ente, in eventuale sede contenziosa, costituisce atto soggetto a riservatezza ed è sottratto all'accesso; ciò in quanto, in ogni caso, la Pubblica Amministrazione deve poter fruire di una difesa giudiziale e di una tutela non inferiore a quella di ogni altro soggetto di diritti.

Tale assunto è oggetto di esposte pronunce in merito da parte della magistratura amministrativa, secondo cui :” *Allo scopo di definire la propria strategia difensiva in relazione ad una controversia, qualora la P.A. chieda un parere legale ad un*

professionista, tale consulenza mira a fornire all'Ente tutti gli elementi necessari per la tutela dei suoi interessi, onde resta caratterizzata dalla riservatezza (nella specie oggetto della tutela di cui agli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.) ed è sottratta all'accesso, non già a sfociare, quale atto endoprocedimentale, in un provvedimento" (Cons. Stato, Sez. IV – Sent. 13/10/2003 n. 6200. Sul punto vedi anche TAR Lazio Roma- Sez. III, sent. 15/10/2003 n. 8466; TAR Sardegna, set. 24/6/2003 n. 764; Cons. Stato, Sez. V sent. 2/4/2001 n. 1893).

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di una pratica per la quale vi è già un contenzioso pendente non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta avanzata dal Sig. Giordano.

Si coglie l'occasione, nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra i due Uffici, per inviare copia di una pronuncia del TAR Sicilia – Palermo del 26/9/2006 n. 1950 in cui, recependo *in toto* una precedente sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, del 5 settembre 2006 n. 5116, esclude che il diritto di accesso possa essere esercitato da parte di un legale, per conto del soggetto interessato, in assenza di espressa delega per l'accesso agli atti ed esclude anche che, tale richiesta illegittima, possa essere sanata mediante una produzione *ex post* del mandato.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Caflucci



TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III - sentenza 25 settembre 2006 n. 1950 - Pres. ff. ed Est. Ferlisi - Milisenna (Avv. ti Lo Re e Valenza) c. Comune di Ravanusa (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Inammissibilità - Va dichiarata.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 352/1992 - Inapplicabilità - Ragioni.

1. Dall'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si ricava il principio secondo cui l'istanza formale di accesso agli atti deve essere presentata direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, che tuttavia faccia constare (e documenti) tale sua qualità; è pertanto inammissibile una istanza di accesso presentata dal legale della parte interessata senza allegare la delega che lo legittimava a presentare l'istanza (1).

2. Nel caso di presentazione dell'istanza formale di accesso da parte di un legale che non abbia allegato anche il mandato in forza del quale ha presentato l'istanza, non è applicabile l'art. 4, comma 6, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (secondo cui "ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione"); in tale ipotesi, pertanto, la P.A., non può richiedere - ai sensi della citata norma - di integrare la documentazione, invitando il legale a produrre il mandato (2).

(1) V. in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 settembre 2006, n. 5116, in questa *Rivista*, n. 9/2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006--09-05-3.htm (sulle condizioni che debbono sussistere per l'accoglimento di una domanda di accesso presentata dall'interessato tramite il proprio legale).

Ha osservato il T.A.R. Palermo che, a fronte di una istanza di accesso proveniente da soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessato senza alligazione di alcuna formale delega, non sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere, con conseguente carenza, nella fattispecie, di uno dei presupposti di legge per la formazione del "tacito diniego" impugnabile ex artt. 24 e 25 L. 241/1990.

Nella motivazione della sentenza in rassegna si rileva che in giurisprudenza è stato ritenuto senz'altro inammissibile l'istanza di accesso non proposta dal titolare del diritto, unico legittimato, salvo che, ove proposta da terzo, anche professionista legale, non sia fatto constare, contestualmente all'istanza, il conferimento di uno specifico potere di rappresentanza, a nulla potendo rilevare il successivo conferimento di procura ad litem ai fini della proposizione del ricorso ex art. 25, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto processuale (cfr. T.A.R. Sardegna 24 ottobre 1995 n. 1684 e 13 novembre 1995 n. 1764).

(2) Non è stato in proposito condiviso il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 28 marzo 1998, n. 359) che ritiene valida l'istanza del terzo che non abbia dimostrato l'esistenza di uno specifico potere rappresentativo, nell'assunto che, in simili casi, sarebbe onere dell'Amministrazione, a mente dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 352/1992, invitare la parte interessata alla regolarizzazione dell'istanza.

Ha osservato il T.A.R. Palermo che l'art. 4 cit. è inapplicabile nel caso di istanza presentata da un terzo che non abbia documentato la sua qualità di mandatario della parte interessata, atteso che:

a) in termini formali, il D.P.R. n. 352/1992 stabilisce espressamente (art. 3 comma 2 e art. 4 comma 1) che nell'accesso informale eventuali i dubbi "... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi..." debbono essere risolti invitando l'interessato a presentare istanza formale, onde appare evidente che, a fronte di una formale istanza di accesso, i profili relativi alla identità personale del richiedente, o ai poteri di rappresentanza del terzo richiedente, debbano essere del tutto chiariti;

*b) in termini sostanziali, diversamente opinando, la P.A. sarebbe esposta ad ottemperare agli adempimenti ex art. 4, comma 6, D.P.R. n. 352/1992 (invio di lettera racc. e a.r. entro dieci giorni) anche a fronte di istanze di accesso provenienti da soggetti terzi di incerta legittimazione.



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari
II SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Prot. 2049617 17 OTT. 2006
Rif. 45796 del 26/09/06
EP/CG/log

Modugno, lì 11 Ottobre 2006

Al Dirigente del I Settore
Ufficio Legale

SEDE

Oggetto: Trasmissione copia della richiesta di accesso agli atti del sig. GIORDANO Vito
Immobile: Via Maranda – Fg. 21 part.Ila 497.

Allegata alla presente, si trasmette richiesta di accesso agli atti del sig. GIORDANO Vito, prot. n. 45796 del 26/09/06, che nello specifico chiede copia di atti interni.

Nel rammentare che, relativamente al suddetto immobile, è in atto contenzioso tra il sig. Giordano contro il Comune di Modugno, l'Ufficio in indirizzo vorrà cortesemente evidenziare gli eventuali aspetti limitativi dell'accesso per fini di tutela di questo Ente..

Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giuseppe Capriulo)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Ing. Emilio Petraroli)

AL II SETTORE URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
del COMUNE DI MODUGNO

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - L. 241/90 E D.P.R. 184/06.

Il sottoscritto GIORDANO VITO nato a ALTAMURA il 12/08/46
residente in MODUGNO Via G. ANGARAHO 42 tel. 333 2870388

nella sua qualità di :

- ☒ diretto interessato all'accesso, in quanto: TITOLARE ATTI
☐ agente in rappresentanza di _____

CHIEDE

☐ FORMALE (art. 6 D.P.R. 184/06)

DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

☒ INFORMALE (art. 5 D.P.R. 184/06)

- ☐ per prendere visione ☒ per il conseguimento di copia semplice ☐ per il conseguimento di copia autentica

dei seguenti documenti:

1 - PROHIBIZIONE UFFICIO LEGALE COMUNE n° 23731 15/05/06
2 - SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA n° 160 UT 06/06/06

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000

- Che per l'accesso di cui alla presente istanza vi è / non vi è controparte interessata.
- Che la controparte interessata risulta essere:

COMUNE DI MODUGNO	
2° e 3° SETTORE UTOC	
Prot. N.	<u>2065496</u>
26 SET. 2006	
Cat.	 Clas.
.....Sottofasc.	

cognome _____ nome _____ residenza _____

- Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti):

- ☐ atto notarile ☐ mutuo ☒ presunta lesione di interessi
☐ documentazione personale ☐ presentazione progetto edilizio ☐ controversia
☐ altro

DELEGA

Il sottoscritto delega per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e/o ritiro copie

Sig. GIORDANO FRANCESCO nato a BARI il 22/06/72 residente MODUGNO

Data 26/09/06

Firma Giordano Francesco

AVVERTENZE: Si avvisa che ai sensi del D.P.R. art.3 commi 1,3 la presente richiesta sarà notificata alla parte controinteressata.

ALLEGATI:

Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'istanza (N.B. eventuali diritti di segreteria saranno richiesti al rilascio delle copie)

- Documento riconoscimento del richiedente

- Atto di delega qualora il richiedente sia persona incaricata per la presentazione dell'istanza o per il ritiro delle copie.

IANO VITO

Angarano 42

026 Modugno BA

SPETT. COMUNE DI MODUGNO

UFFICIO TECNICO

Settore Edilizia Privata

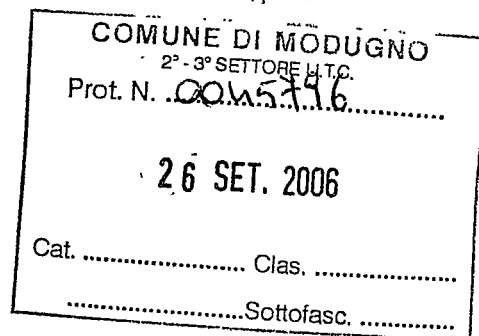
70026 Modugno BARI

Modugno li 26 / 09 / 2006

Oggetto : Istanza di accesso ex L. 241 / 90 .

Il sottoscritto sig. Vito GIORDANO

premesse che



- con nota prot. N. 0033396 del 04 Luglio 2006 codesto settore ha negato l' esecuzione dell' ordinanza resa dal Tar Bari n. 554 / 01 del 10 / 05 / 2001 nel ricorso n. 808 / 2001 ;

- che in detta nota sono citati il pronunciamento dell' Ufficio Legale del Comune in atti al n. 23731 del 15 / 05 / 2006 nonche il supplemento di istruttoria in atti al n. 160 UT del 06 / 06 / 2006 ;

chiede

- di ricevere copia dei predetti atti .

La richiesta riveste carattere d' urgenza dovendo lo scrivente valutare la proposizione di azione giudiziaria Avverso i predetti atti .

Cordiali Saluti .

Vito Giordano

Giordano Vito

La richiesta da parte della pubblica amministrazione di una consulenza *legale* di un professionista esterno, nell'ambito di una controversia giudiziaria, non implica come conseguenza l'emissione di un provvedimento, trattandosi solo di un *parere* volto a fornire all'ente ogni informazione utile alla tutela dei suoi interessi. Ne deriva che tali pareri devono ritenersi riservati (come tutta la corrispondenza tra l'ente e i suoi legali) e non soggetti all'accesso. Inoltre, vale il principio per cui la pubblica amministrazione deve poter beneficiare di una difesa non minore di ogni altro soggetto di diritti.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 15-10-2003, n. 8466

O. s.r.l. c. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Farmacisti e altri

Allo scopo di definire la propria strategia difensiva in relazione ad una controversia, qualora la p.a. chieda un *parere legale* ad un professionista esterno, tale consulenza mira a fornire all'ente tutti gli elementi necessari alla tutela dei suoi interessi, onde essa resta caratterizzata dalla riservatezza (nella specie, oggetto della tutela di cui agli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.) ed è sottratta all'*accesso* e non già a sfociare, quale atto endoprocedimentale, in un provvedimento.

Cons. Stato Sez. IV, 13-10-2003, n. 6200

Laddove una consulenza forense sia prestata al fine diretto e immediato di tutelare in via giurisdizionale o contenziosa gli interessi dell'amministrazione, il segreto professionale forense prevale sul diritto di accesso alla consulenza medesima. Ove invece il parere legale sia acquisito ai fini di fornire elementi valutativi sui procedimenti in corso, e dunque apparendo come un'attività istruttoria, non ci sono ragioni per impedirne l'accesso in quanto rivolto a garantire la trasparenza dell'operato amministrativo.

T.A.R. Sardegna, 24-06-2003, n. 764

Qualora la p.a. chieda un *parere legale* ad un professionista esterno, allo scopo di definire la propria strategia difensiva in relazione ad una controversia, tale consulenza mira non già a sfociare, quale atto endoprocedimentale in un provvedimento, bensì a fornire all'ente tutti gli elementi necessari alla tutela dei suoi interessi, onde essa resta caratterizzata dalla riservatezza ed è sottratta all'*accesso*, perchè serve a delineare la futura condotta processuale più conveniente per la p.a., anche nell'eventualità di una composizione transattiva delle liti e perchè, in ogni caso, la p.a. deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione del predetto *parere*, di una tutela non inferiore a quella di qualunque altro soggetto di diritti.

Cons. Stato Sez. V, 02-04-2001, n. 1893

ATTI AMMINISTRATIVI

T.A.R. Liguria Sez. II, 27 settembre 1995, n. 400

Ai fini del diritto di accesso, il parere legale non può considerarsi atto utilizzato nell'esercizio dell'attività amministrativa, nel caso in cui non venga menzionato dal provvedimento finale quale proprio presupposto o antecedente logico - giuridico, ma dovrà considerarsi elemento di valutazione limitato alla sfera cognitiva e prevolitiva del soggetto procedente, con esclusione dell'obbligo per l'amministrazione di consentirne l'accesso.

T.A.R. Liguria Sez. II, 27-09-1995, n. 400

Soc. Italstrade c. Com. Genova

FONTI

Massima redazionale, 2002

Trib. Amm. Reg., 1995, I, 4563



TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III - sentenza 25 settembre 2006 n. 1950 - Pres. ff. ed Est. Ferlisi - Milisenna (Avv.ti Lo Re e Valenza) c. Comune di Ravanusa (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso).

1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Inammissibilità - Va dichiarata.

2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Istanza - Presentazione - Da parte di un terzo rappresentante - Nel caso di mancata documentazione della qualità di mandatario - Art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 352/1992 - Inapplicabilità - Ragioni.

1. Dall'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si ricava il principio secondo cui l'istanza formale di accesso agli atti deve essere presentata direttamente dal soggetto interessato, o, al più, da un soggetto dallo stesso formalmente delegato, che tuttavia faccia constare (e documenti) tale sua qualità; è pertanto inammissibile una istanza di accesso presentata dal legale della parte interessata senza allegare la delega che lo legittimava a presentare l'istanza (1).

2. Nel caso di presentazione dell'istanza formale di accesso da parte di un legale che non abbia allegato anche il mandato in forza del quale ha presentato l'istanza, non è applicabile l'art. 4, comma 6, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (secondo cui "ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione"); in tale ipotesi, pertanto, la P.A., non può richiedere - ai sensi della citata norma - di integrare la documentazione, invitando il legale a produrre il mandato (2).

(1) V. in senso analogo da ult. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 5 settembre 2006, n. 5116, in questa *Rivista*, n. 9/2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006--09-05-3.htm (sulle condizioni che debbono sussistere per l'accoglimento di una domanda di accesso presentata dall'interessato tramite il proprio legale).

Ha osservato il T.A.R. Palermo che, a fronte di una istanza di accesso proveniente da soggetto terzo autodichiarantesi mandatario dell'interessato senza alligazione di alcuna formale delega, non sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere, con conseguente carenza, nella fattispecie, di uno dei presupposti di legge per la formazione del "tacito diniego" impugnabile ex artt. 24 e 25 L. 241/1990.

Nella motivazione della sentenza in rassegna si rileva che in giurisprudenza è stato ritenuta senz'altro inammissibile l'istanza di accesso non proposta dal titolare del diritto, unico legittimato, salvo che, ove proposta da terzo, anche professionista legale, non sia fatto constare, contestualmente all'istanza, il conferimento di uno specifico potere di rappresentanza, a nulla potendo rilevare il successivo conferimento di procura ad litem ai fini della proposizione del ricorso ex art. 25, che esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto processuale (cfr. T.A.R. Sardegna 24 ottobre 1995 n. 1684 e 13 novembre 1995 n. 1764).

(2) Non è stato in proposito condiviso il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, 28 marzo 1998, n. 359) che ritiene valida l'istanza del terzo che non abbia dimostrato l'esistenza di uno specifico potere rappresentativo, nell'assunto che, in simili casi, sarebbe onere dell'Amministrazione, a mente dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 352/1992, invitare la parte interessata alla regolarizzazione dell'istanza.

Ha osservato il T.A.R. Palermo che l'art. 4 cit. è inapplicabile nel caso di istanza presentata da un terzo che non abbia documentato la sua qualità di mandatario della parte interessata, atteso che:

a) in termini formali, il D.P.R. n. 352/1992 stabilisce espressamente (art. 3 comma 2 e art. 4 comma 1) che nell'accesso informale eventuali i dubbi "... sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi..." debbono essere risolti invitando l'interessato a presentare istanza formale, onde appare evidente che, a fronte di una formale istanza di accesso, i profili relativi alla identità personale del richiedente, o ai poteri di rappresentanza del terzo richiedente, debbano essere del tutto chiariti;

b) in termini sostanziali, diversamente opinando, la P.A. sarebbe esposta ad ottemperare agli adempimenti ex art. 4, comma 6, D.P.R. n. 352/1992 (invio di lettera racc. e a.r. entro dieci giorni) anche a fronte di istanze di accesso provenienti da soggetti terzi di incerta legittimazione.